



COMUNE DI OSIGLIA

PROVINCIA DI SAVONA

ORIGINALE/COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria, 1^ convocazione, seduta pubblica

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. – CONFERMA PER L'ANNO 2023 DELLE ALIQUOTE – DETRAZIONI – ASSIMILAZIONI.

L'anno duemilaventitre, il giorno ventisei del mese di aprile, alle ore 18:00 il Vice Segretario Comunale Reggente Dott.ssa Cristina Leonelli, dato atto che l'odierna seduta è tenuta con modalità "mista", secondo quanto previsto dal Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in modalità telematica, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 27/01/2021, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, all'appello risultano i Signori:

	PRESENTI IN SEDE	PRESENTI IN VIA TELEMATICA	ASSENTI
SCARZELLA PAOLA	X		
MELLOGNO RODOLFO	X		
RESIO GIOVANNI	X		
BARBERIS LORENZO	X		
MELLOGNO MARIO	X		
ROSSI ROBERTO LUIGI			X
ROVETA RAFFAELA			X
NAVONI ANGELO	X		
BRIOZZO STEFANO			X
SALVO PIETRO			X
SANTO STEFANO	X		
	7	-	4

Assenti giustificati: -

Il Vice Segretario Comunale Reggente Dott.ssa Cristina Leonelli, riscontrato il collegamento simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le modalità di svolgimento della seduta, accertandosi che i presenti:

- Abbiano potuto visionare gli atti all'O.d.g.;
- Possano intervenire alla discussione in corso;
- Manifestare il voto.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Paola Scarzella – in qualità di Sindaco – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione della pratica all'oggetto indicata.

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – CONFERMA PER L'ANNO 2023
DELLE ALIQUOTE – DETRAZIONI – ASSIMILAZIONI.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 8 e l'art. 9, D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011, e l'art. 13, D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 214 del 22/12/2011, con i quali è stata istituita e disciplinata l'Imposta Municipale Propria IMU;

PREMESSO che:

- l'art. 1, c. 639, Legge n. 147 del 27/12/2013, aveva istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.);
- la predetta I.U.C. era composta dall'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), dalla Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) e dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);
- l'art. 1, c. 738, Legge n. 160 del 27/12/2019, ha abolito, a decorrere dal 01/01/2020 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'Imposta Municipale Propria – I.M.U.;

PRESO ATTO che con Delibera di Consiglio Comunale n 14 del 31.07.2020 è stato approvato il nuovo Regolamento Comunale per la disciplina della nuova Imposta Municipale Propria I.M.U. per le annualità di imposta a partire dall'anno 2020;

DATO ATTO che il Comune di Osiglia intende approvare per l'anno 2023, le aliquote e detrazioni per Imposta Municipale Propria – I.M.U.;

PRESO ATTO della Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 16.01.2023 ad oggetto: "Imposta Municipale Propria I.M.U. – conferma provvisoria per l'anno 2023 delle aliquote – detrazioni – assimilazioni, nelle more di emanazione del decreto MEF di determinazione delle fattispecie imponibili."

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, c. 756, Legge n. 160 del 27/12/2019, dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'art. 52, D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, possono diversificare le aliquote di cui ai c. da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con Decreto del MEF;
- l'art. 1, c. 757, Legge n. 160 del 27/12/2019, prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai c. da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al c. 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con la Risoluzione n. 1/DF del 18/02/2020 il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dall'art. 1, c. 756-757, Legge n. 160 del 27/12/2019, si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

- ad oggi non è stato emanato il decreto previsto dall'art. 1, c. 756, Legge n. 160 del 27/12/2019, né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo c. 757 e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati nel 2021 e nel 2022;

RITENUTO pertanto di poter approvare le aliquote per il 2023, riservandosi di adottare una nuova deliberazione solo nell'eventualità in cui venga emanato il decreto previsto dall'art. 1, c. 756, Legge n. 160 del 27/12/2019 e venga data attuazione di quanto stabilito dal successivo c. 757;

RICHIAMATO l'art. 1, c. 169, Legge n. 296/2006 che dispone che:

- le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di approvazione;
- in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13/12/2022 con il quale, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali nella seduta del 13/12/2022, previa intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, acquisita nella stessa seduta, è stato decretato il differimento per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali al 31/03/2023;

VISTI:

- l'art. 13, c. 15, D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011, il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, c. 3, D.Lgs. n. 360 del 28/09/1998;
- l'art. 151, c. 1, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, che dispone che il Bilancio di Previsione deve essere approvato entro il 31 Dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art. 1, c. 767, Legge n. 160 del 27/12/2019, che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 Ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al c. 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 Ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 Ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13, D.L. n. 201 del 06/12/2011, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76%, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato:

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76%

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;

- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4%
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

CONSIDERATO che con l'art. 1, c. 10, lett. b) e c), Legge n. 208/2015 vengono abrogati i trattamenti di favore riferiti ai terreni agricoli, in relazione alle disposizioni di cui al successivo c. 13 che prevede una revisione complessiva della tassazione sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 09 del 14/06/1993 (quindi con esclusione dei terreni ubicati in Comuni montani) oltre all'esenzione per i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1, D.Lgs. n. 99 del 29/03/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'Allegato A, Legge n. 448 del 28/12/2001;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile;

VISTO il Comunicato del Consiglio dei Ministri n. 46 del 23/01/2015 con il quale veniva confermata l'esenzione dei terreni agricoli, nonché di quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall'elenco dei Comuni Italiani predisposto dall'ISTAT;

ATTESO che il Comune di Osiglia in base alla Circolare suddetta risulta essere "totalmente montano", con la conseguenza che a far data dal 2016 i terreni agricoli godono di esenzione dall'imposta a prescindere dalla loro utilizzazione;

RICHIAMATO l'art. 1, c. 741, lett. e), Legge n. 160/2019, il quale prevede l'esenzione dell'IMU per "i terreni agricoli, intesi come terreni iscritti in catasto, a qualsiasi uso destinati, compreso quello non coltivato";

RICHIAMATO l'art. 193, c. 2, D.L. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", modificato dall'art. 1, c. 444, Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), e poi dall'art. 74, c. 35, lett. b), D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, c. 169, Legge n. 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 Luglio di ogni anno;

VISTO inoltre il D.L. n. 34 del 30/04/2019 convertito in Legge n. 58/2019 in particolare l'art. 15-bis che modifica ed integra l'art. 13, D.L. n. 201/2011, in materia di pubblicazione ed efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie riguardanti le entrate tributarie comunali;

VISTO l'art. 1, Legge n. 160 del 27/12/2019 convertito in Legge n. 58/2019;

VISTO altresì l'art. 1, c. 744, Legge n. 160/2019;

RICHIAMATA la Legge di Bilancio n. 178/2020;

PRESO ATTO della Delibera di Giunta Comunale n. 73 del 30.12.2022 avente ad oggetto: “Imposta municipale propria I.M.U. – conferma provvisoria per l’anno 2023 delle aliquote – detrazioni – assimilazioni, nelle more di emanazione del decreto MEF di determinazione delle fattispecie imponibili”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Amministrativa, reso ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi e verificati,

DELIBERA

1. per le motivazioni in narrativa espresse, che qui si intendono integralmente richiamate, di approvare per l’anno 2023 la conferma delle aliquote e le relative detrazioni dell’Imposta Municipale Propria IMU:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed assimilate iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 , nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo).	5 per mille	200,00 €
CAT. C1 (negozi e botteghe) CAT. D2 (alberghi)	8,6 per mille	
Unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D1 - Opifici (Entrata di spettanza dello Stato per la quota di 0,76 % ed Entrata di spettanza del Comune per la quota di 0,30 %)	10,6 per mille	
Aliquota ordinaria (Immobili diversi dall’abitazione principale - Aree fabbricabili)	10,5 per mille	
Immobili diversi dai precedenti	1 per mille	

2. di dare atto che per il 2023 l’IMU non è dovuta per:

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora e risiede

anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), diverse da quelle iscritte nelle categorie A/1, A/8 ed A/9.
Unità immobiliari di cui all'art. 13, c. 2 ultimo periodo, D.L. n. 201/2011, assimilate ex lege ad abitazione principale ovvero: unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22/04/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008; la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, c. 1, D.Lgs. n. 139 del 19/05/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. n. 557 del 30/12/1993
Terreni agricoli e/o terreni non coltivati

3. di dare atto che per i soli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, il contribuente dovrà effettuare un versamento a favore dello Stato calcolando l'imposta ad aliquota standard dello 0,76%, ed un versamento a favore del Comune per la differenza tra l'aliquota stabilita dal Comune e l'aliquota dello 0,76%;
4. di dare atto che, a far data dal 01/01/2021, sono sottoposti a tassazione, con applicazione dell'aliquota ordinaria dell'1,00%, gli immobili dei pensionati AIRE;
5. di dare atto che dall'anno 2020 i terreni agricoli che comprendono per espressa previsione di legge (art. 1, c. 741, lett. e), Legge n. 160/2019) i terreni non coltivati, ricadenti nel Comune di Osiglia, Comune totalmente montano, sono esenti dall'IMU;
6. di demandare all'Ufficio Tributi la pubblicazione delle aliquote, così come confermate, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
7. di demandare a successiva deliberazione l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, c. 756-757, Legge n. 160 del 27/12/2019, a seguito dell'adozione del previsto decreto ministeriale e della relativa procedura;
8. di rinviare, per quanto non espressamente determinato nel presente atto, alle disposizioni di legge vigenti ed al Regolamento Comunale per l'applicazione della nuova I.M.U. 2020;

Successivamente, con votazione separata e a voti unanimi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

9. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., ravvisata l'urgenza di provvedere in merito.

